



ASSOCIAZIONE ITALIANA
WEDDING PLANNER

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE DISCIPLINARE
DELL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA WEDDING PLANNER**



CERTIFICAZIONE WEDDING PLANNER

PdR 61: 2019

REV. 1.0.0 DEL 13.10.2020



ASSOCIAZIONE ITALIANA
WEDDING PLANNER

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA WEDDING PLANNER



CERTIFICAZIONE WEDDING PLANNER

PdR 61: 2019

Documento :	Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare		
Versione :	1.0.0	del :	13 ottobre 2020
Supervisore :	Clara Trama	ruolo :	Presidente AIWP
Estensore :	Pasquale Brescia	ruolo :	Consulente Generale

INDICE DEL DOCUMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
<i>Articolo 1 - Principi generali.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Responsabilità disciplinare.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE.....	4
<i>Articolo 3 - Consiglio di Disciplina.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Collegi di Disciplina.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Competenze del Consiglio e Collegi di Disciplina.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Astensione e ricusazione.....</i>	<i>7</i>
CAPO III - ANALISI PRELIMINARE DEGLI ATTI	8
<i>Articolo 7 - Attività propedeutiche all’azione disciplinare.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 - Archiviazione immediata.....</i>	<i>8</i>
TITOLO II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	8
CAPO I - APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ISTRUTTORIA.....	8
<i>Articolo 9 - Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 - Sospensione cautelare.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 - Deposito documenti e memorie.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Chiusura della fase istruttoria e fissazione della data del dibattimento.....</i>	<i>10</i>
CAPO II - DIBATTIMENTO	10
<i>Articolo 13 - Comunicazione della data del dibattimento.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 - Dibattimento.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 - Verbale.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 - Riapertura dell’istruttoria.....</i>	<i>11</i>
CAPO III - PROVVEDIMENTI DELL’ORGANO GIUDICANTE	11
<i>Articolo 17 - Lettura, pubblicazione e comunicazione della decisione istruttoria.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 - Decisione allo stato degli atti.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 - Decisione.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20 - Prescrizione dell’azione disciplinare.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 21 - Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 22 - Lettura del dispositivo.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 23 - Pubblicazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 24 - Rinvio della decisione.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 25 - Requisiti della decisione.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 26 - Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 27 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari.....</i>	<i>13</i>
TITOLO III - CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	14
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	14
<i>Articolo 28 - Principi generali.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 29 - Potestà disciplinare.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 30 - Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari.....</i>	<i>15</i>

<i>Articolo 31 - Censura.</i>	15
<i>Articolo 32 - Sospensione.</i>	15
<i>Articolo 33 - Radiazione dall'Associazione.</i>	16
<i>Articolo 34 - Circostanze aggravanti.</i>	16
<i>Articolo 35 - Circostanze attenuanti.</i>	16
<i>Articolo 36 - Motivazione del provvedimento con il quale è irrogata la sanzione.</i>	17
CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI COMMINABILI IN CASO DI VIOLAZIONI DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE	17
<i>Articolo 37 - Violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.</i>	17
<i>Articolo 38 - Violazione dei doveri di integrità.</i>	17
<i>Articolo 39 - Violazione dei doveri di obbiettività.</i>	17
<i>Articolo 40 - Violazione dei doveri di competenza, diligenza e qualità delle prestazioni.</i>	17
<i>Articolo 41 - Violazione dei doveri di indipendenza.</i>	18
<i>Articolo 42 - Violazione dei doveri di riservatezza.</i>	18
<i>Articolo 43 - Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale.</i>	18
<i>Articolo 44 - Violazione dei doveri relativi all'obbligo di copertura del rischio per responsabilità professionale.</i>	18
<i>Articolo 45 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i colleghi.</i>	18
<i>Articolo 46 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti.</i>	19
<i>Articolo 47 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i dipendenti e i collaboratori.</i>	19
<i>Articolo 48 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i tirocinanti.</i>	19
<i>Articolo 49 - Violazione dei doveri inerenti al tirocinio professionale.</i>	19
<i>Articolo 50 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con altri soggetti.</i>	20
<i>Articolo 51 - Violazione dei doveri inerenti alla concorrenza.</i>	20
<i>Articolo 52 - Disposizioni finali.</i>	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali.

1. Il presente regolamento si applica al Consiglio di Disciplina ed ai Collegi laddove costituiti. Il Consiglio di Disciplina è un organo associativo di tipo amministrativo e, come tale, soggetto alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Associazione Italiana Wedding Planner e dei relativi tirocinanti è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
3. Il procedimento è regolato dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, dalle norme statutarie dell'Associazione e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969.

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare.

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.
2. La responsabilità sussiste anche allorché il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
4. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione.

CAPO II - ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 3 - Consiglio di Disciplina.

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina a cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Associazione. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina senza indugio alcuno.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Wedding Planner procede con propria delibera alla nomina del presidente, dei componenti del Consiglio di Disciplina e degli eventuali componenti supplenti; previa determinazione del numero di componenti che comporranno detto Consiglio di Disciplina.
3. I componenti del Consiglio di Disciplina vengono nominati tra gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del

Lavoro in quanto in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e giuridiche.

4. Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del componente avente maggiore esperienza nel settore del wedding planning e del destination wedding planning dopo il Presidente.
5. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Consiglio Direttivo ovvero, se non disponibili, con nuova delibera del Consiglio Direttivo o, nei casi di estrema urgenza conclamata, con delibera del Presidente dell'Associazione da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio di Disciplina esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
7. Il componente del Consiglio di Disciplina che si trovi in una situazione di conflitto di interessi deve astenersi obbligatoriamente dall'esercizio della funzione disciplinare, mentre decade e deve essere sostituito come indicato al precedente comma 5, in caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti di rispettabilità ed onorabilità, nonché di sospensione/radiazione dal proprio Ordine Professionale.
8. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente.
9. Il Presidente:
 - a) riceve ogni atto e documento attinente alle attività disciplinari di competenza del Consiglio;
 - b) convoca il Consiglio;
 - c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento.
10. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Associazione che, sotto la direzione del Presidente, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.
12. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede a dotare il Consiglio di Disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento. Le spese del Consiglio di Disciplina sono a carico dell'Associazione.
13. Le riunioni del Consiglio e dei Collegi di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio Direttivo dell'Associazione e si possono tenere anche al di fuori della sede dell'Associazione, purché all'interno del territorio italiano. Dette riunioni possono anche essere svolte attraverso strumenti di videoconferenza a condizione che i componenti del Consiglio/Collegio si trovino fisicamente nel medesimo locale e che le restanti parti abbiano espressamente acconsentito all'utilizzo di detta modalità telematica.
14. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni di competenza del Consiglio di Disciplina siano state genericamente indirizzate all'Associazione, il Presidente di quest'ultima dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest'ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.
15. I provvedimenti, che recano la firma del Presidente del Consiglio di Disciplina, sono comunicati ai soggetti interessati a cura della Segreteria dell'Associazione.

Articolo 4 - Collegi di Disciplina.

1. In seno al Consiglio di Disciplina composto da più di cinque componenti, devono essere istituiti i Collegi di Disciplina formati da minimo tre consiglieri. Ove il numero di Consiglieri sia inferiore a sei, il Consiglio non costituisce singoli collegi. L'assegnazione dei singoli consiglieri ai Collegi è di competenza del Consiglio di Disciplina, con le modalità che esso avrà deliberato. Il Presidente del Consiglio di Disciplina presiede uno dei Collegi.
2. A ciascun Collegio di Disciplina competono, in relazione ai fascicoli assegnati, tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina e precisamente il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Associazione ed i relativi tirocinanti.
3. Il Collegio è presieduto dal componente avente maggiore esperienza nel settore del wedding planning e del destination wedding planning ovvero dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
4. In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Disciplina o il suo Presidente all'uopo delegato, una volta ricevuto l'esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Collegi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L'assegnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di astensione o di ricusazione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti.
5. I Collegi di Disciplina durano in carica per il periodo di permanenza del Consiglio di Disciplina.
6. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio; nei Collegi costituiti da tre componenti il quorum costitutivo è di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente del Collegio:
 - a) riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina ogni atto e documento, attinente ai fascicoli disciplinari assegnati;
 - b) convoca il Collegio;
 - c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - d) se lo ritiene utile ed opportuno, nomina un relatore per ogni fascicolo disciplinare;
 - e) relaziona il Consiglio di Disciplina in ordine all'iter delle pratiche affidate con la frequenza stabilita dal Consiglio di Disciplina.
9. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria dell'Associazione che, sotto la direzione del Presidente del Collegio, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.

Articolo 5 - Competenze del Consiglio e Collegi di Disciplina.

1. Nel Consiglio e nei Collegi le funzioni di Presidente sono svolte come disciplinato negli articoli precedenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di costui, dal Consigliere avente maggiore esperienza nel settore del wedding planning e del destination wedding planning ovvero dal componente con

maggiore anzianità anagrafica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere avente maggiore esperienza nel settore del wedding planning e del destination wedding planning ovvero dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il Presidente del Consiglio o del Collegio assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento.
3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento.
4. Nel Consiglio e nel Collegio le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. Laddove non siano stati istituiti i Collegi di Disciplina, in assenza del numero dei consiglieri necessari a tale fine, i Consigli di Disciplina esercitano l'azione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione e dei relativi tirocinanti.
6. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3 relativamente al potere di iniziativa, in caso di formazione dei Collegi di Disciplina l'esercizio dell'azione disciplinare viene esercitata solo da quest'ultimi in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di Disciplina.
7. Restano di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione le funzioni ed i poteri diversi da quelli disciplinari, quali ad esempio quelli legati alla gestione degli iscritti come iscrizione e cancellazione, salvo che non si tratti di cancellazione per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile.
8. L'iscritto all'Associazione non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.

Articolo 6 - Astensione e ricusazione.

1. I componenti del Consiglio di Disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui sopra decide il Consiglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile innanzi al Tribunale Ordinario competente.
3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina, la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.
4. Nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardi uno o più componenti di un Collegio e quest'ultimo non fosse in grado di operare, il Consiglio di Disciplina chiamato a decidere, qualora autorizzi l'astensione o ritenga legittima la ricusazione, assegna il fascicolo ad altro Collegio.
5. Se, a seguito di astensione e ricusazione, non fosse disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, questo dovrà essere immediatamente ricostituito mediante nomine temporanee di nuovi componenti con le modalità già indicate al comma 5 dell'articolo 3 del presente regolamento.

CAPO III - ANALISI PRELIMINARE DEGLI ATTI

Articolo 7 - Attività propedeutiche all'azione disciplinare.

1. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina dell'Associazione ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o su richiesta dell'Ente di Certificazione/Accreditamento, ovvero su richiesta degli interessati. In caso di costituzione dei Collegi i fascicoli pervenuti sono assegnati a quest'ultimi con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.
4. Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
5. Dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Associazione, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie.
6. La fase preliminare si conclude o con l'archiviazione della notizia o con l'apertura del procedimento disciplinare

Articolo 8 - Archiviazione immediata.

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, può decidere l'archiviazione immediata con delibera motivata.
2. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, ed è comunicato a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al professionista interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I - APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ISTRUTTORIA

Articolo 9 - Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria.

1. Nei casi diversi dall'archiviazione immediata il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.
2. La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto dell'Associazione. La delibera deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento

o mediante ufficiale giudiziario all'iscritto incolpato e comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 26 del presente Regolamento e al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore incaricato di condurre l'istruttoria.
4. Il Segretario del Consiglio, o del Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.
5. Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento.
6. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto all'articolo 21. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione.

Articolo 10 - Sospensione cautelare.

1. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'incolpato, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale.
4. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia infruttuosamente comunicato l'invito all'audizione dell'iscritto, di un suo difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive.

Articolo 11 - Deposito documenti e memorie.

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione di notizie e documenti ritenuti utili.
2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve disporre la convocazione dell'iscritto. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina provvede alla relativa comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima dell'audizione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni di calendario.
3. Possono essere altresì sentiti l'esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere chiesta la esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui al precedente punto viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell'atto. Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione.

Articolo 12 - Chiusura della fase istruttoria e fissazione della data del dibattimento.

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, all'esito dell'istruttoria, qualora non disponga l'archiviazione del procedimento con delibera motivata, fissa la data del dibattimento, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.
2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione ovvero l'apertura di altro procedimento disciplinare.

CAPO II - DIBATTIMENTO

Articolo 13 - Comunicazione della data del dibattimento.

1. La delibera di fissazione della data del dibattimento e di eventuale integrazione del capo di incolpazione e la facoltà di cui all'articolo 11, comma 2, devono essere comunicate all'incolpato, all'Ente di Certificazione e/o di Accreditamento se il procedimento è stato di iniziativa di uno o di entrambi questi ultimi od anche se il professionista abbia conseguito la certificazione professionale secondo la P.d.R. UNI 61:2019, e all'esponente qualora si renda necessaria la sua audizione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.
2. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina, a mezzo della Segreteria dell'Associazione, provvederà a comunicare al Presidente dell'Associazione ed alla Delegata Regionale dell'incolpato la delibera di fissazione della data del dibattimento e di eventuale integrazione del capo di incolpazione.
3. Il Presidente dell'Associazione ed il Delegato Regionale dell'incolpato hanno l'obbligo tassativo di mantenere il riserbo più assoluto sul procedimento disciplinare in corso; è inoltre fatto loro obbligo di non rivelare per alcun motivo ed a chiunque esso sia quanto appreso e/o udito, anche indirettamente e/o involontariamente, in relazione al procedimento disciplinare eccezion fatta per quanto verrà reso pubblico in forma ufficiale.
4. Tra la data di ricezione da parte dell'incolpato della comunicazione di cui al comma precedente e la data del dibattimento devono intercorrere almeno venti giorni di calendario.

Articolo 14 - Dibattimento.

1. Nel corso del dibattimento il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto che ritiene rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Il dibattimento avanti il Consiglio o il Collegio di Disciplina non è pubblico.
3. Al dibattimento sono sempre presenti con facoltà di intervento, ma senza potere decisionale, il Presidente dell'Associazione, o un suo delegato, il quale avrà funzione di garanzia rispetto alle corrette tecniche, metodologie e prassi professionali, nonché il Delegato Regionale dell'incolpato, o suo delegato, il quale avrà funzione di garanzia rispetto ai particolari usi e costumi del territorio rappresentato.
4. Hanno facoltà di partecipazione al dibattimento in qualità di uditori l'Ente di Certificazione e l'Ente di Accreditamento quando il professionista abbia conseguito la certificazione professionale secondo la P.d.R. UNI 61:2019 e se il procedimento non è stato di iniziativa di uno o di entrambi gli Enti, nel qual caso parteciperanno quali esponenti.
5. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto all'Associazione Italiana Wedding Planner.

6. Al dibattimento il relatore espone lo svolgimento dei fatti e l'esito della espletata istruttoria.
7. Successivamente sono sentiti l'Ente di Certificazione, l'Ente di Accreditamento ed il Presidente dell'Associazione, o un suo delegato, se la notizia proviene da questi ultimi, il professionista, l'esponente se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o del Collegio di Disciplina. Dopo l'escussione testimoniale, viene data, per ultimo, la parola all'iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta.
8. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può rinviare il procedimento ad altra data per il proseguimento del dibattimento.

Articolo 15 - Verbale.

1. Il processo verbale del dibattimento deve contenere:
 - a) la data della riunione dibattimentale, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - b) il numero ed il nome dei componenti del Consiglio o del Collegio di Disciplina presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - c) il nome del Consigliere relatore;
 - d) la menzione della relazione istruttoria;
 - e) l'indicazione dell'Ente di Certificazione e/o dell'Ente di Accreditamento, ove presenti, nonché delle dichiarazioni rese;
 - f) l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
 - g) l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
 - h) i provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina in dibattimento;
 - i) i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio durante la riunione in camera di consiglio;
 - j) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio o del Collegio di Disciplina.

Articolo 16 - Riapertura dell'istruttoria.

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando il dibattimento ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Consiglio o il Collegio può disporre ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.

CAPO III - PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO GIUDICANTE

Articolo 17 - Lettura, pubblicazione e comunicazione della decisione istruttoria.

1. La decisione istruttoria di cui all'articolo 16 viene comunicata all'incolpato mediante lettura al termine della seduta, ovvero, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.

Articolo 18 - Decisione allo stato degli atti.

1. Qualora le disposizioni contenute nella decisione istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può decidere allo stato degli atti.

Articolo 19 - Decisione.

1. Espletati gli incumbenti dibattimentali, il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio o il Collegio di Disciplina e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni. Il Consiglio o il Collegio delibera con decisione motivata.
3. La decisione del Consiglio o del Collegio può consistere:
 - a) nell'archiviazione del procedimento;
 - b) nella sospensione del procedimento;
 - c) nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 20 - Prescrizione dell'azione disciplinare.

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
2. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.
3. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
4. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale.

Articolo 21 - Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare.

1. Il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, aperto il procedimento disciplinare può disporre in ogni momento la sospensione, in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.
2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l'Autorità Giudiziaria.
3. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
4. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione fissata nel provvedimento di sospensione o dalla data fissata dal Consiglio di Disciplina nel provvedimento di cui al comma 2.
5. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.
6. Il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare deve essere notificato entro 60 giorni dalla decisione.
7. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l'esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza.

Articolo 22 - Lettura del dispositivo.

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in seduta.

Articolo 23 - Pubblicazione.

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia.

Articolo 24 - Rinvio della decisione.

1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio o il Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di 60 giorni. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina dell'Associazione entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia e notificata secondo le modalità previste per la notificazione della decisione.

Articolo 25 - Requisiti della decisione.

1. La decisione del Consiglio o del Collegio deve contenere:
 - a) nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
 - b) esposizione dei fatti;
 - c) svolgimento del procedimento;
 - d) motivazione;
 - e) dispositivo;
 - f) la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
 - g) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio o del Collegio che ha assunto la decisione;
 - h) la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
 - i) l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale Ordinario competente e l'indicazione del relativo termine.

Articolo 26 - Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari.

1. I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato, all'Ente di Certificazione ed all'Ente di Accreditamento se trattasi di professionista che abbia conseguito la certificazione professionale secondo la P.d.R. UNI 61:2019, e vengono comunicati al Consiglio Direttivo dell'Associazione a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.
2. I provvedimenti disciplinari sono altresì comunicati ai soggetti interessati al procedimento.
3. Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione la data di esecutività del provvedimento.
4. Su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Tribunale Ordinario competente può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Articolo 27 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari.

1. La riammissione all'Associazione Italiana Wedding Planner dei professionisti radiati è consentita trascorsi cinque anni dalla data di esecuzione del provvedimento. In detta ipotesi

la domanda di riammissione del professionista, corredata da adeguata documentazione comprovante condotta irreprensibile e specchiata moralità tenuta nell'ultimo quinquennio, dovrà essere vagliata anche dal Consiglio di Disciplina che esprimerà il proprio motivato parere sulla riammissione di detto professionista. Il parere del Consiglio di Disciplina non è vincolante ai fini della riammissione, tuttavia l'eventuale parere negativo andrà annotato nel fascicolo professionale del professionista, ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria.

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:
 - a) due anni dall'esecuzione per il caso della censura;
 - b) tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione.
3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".
5. Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al precedente comma 3 sia sottoposto ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende la procedura di riammissione suddetta fino alla conclusione della procedura disciplinare.
6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

TITOLO III - CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 28 - Principi generali.

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Associazione è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. L'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal codice deontologico della professione di wedding planner/destination wedding planner e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione,

costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare, punibile con le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

3. Il presente Titolo III si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal codice deontologico della professione.

Articolo 29 - Potestà disciplinare.

1. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato.

Articolo 30 - Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni;
 - c) la radiazione dall'Associazione.

Articolo 31 - Censura.

1. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
2. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante.
4. L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all'interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura.

Articolo 32 - Sospensione.

1. La sospensione consiste nella perdita temporanea dello *status* di iscritto all'Associazione Italiana Wedding Planner per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. Per i professionisti certificati secondo la P.d.R. UNI 61:2019 la sospensione ha effetto anche sulla certificazione professionale per il venir meno del requisito di iscrizione all'Associazione Italiana Wedding Planner.
3. La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 4.
4. La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all'immagine della professione.

Articolo 33 - Radiazione dall'Associazione.

1. La radiazione dall'Associazione consiste nell'esclusione dall'Associazione Italiana Wedding Planner e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro titolo, sia personale, che di soggetti persone fisiche o giuridiche comunque riconducibili al soggetto escluso, ivi incluse le altre associazioni ove l'escluso risulti iscritto direttamente o indirettamente.
2. Per i professionisti certificati secondo la P.d.R. UNI 61:2019 la radiazione comporta la perdita della certificazione professionale per il venir meno del requisito di iscrizione all'Associazione Italiana Wedding Planner.
3. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'Associazione.
4. Il radiato dall'Associazione può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall'articolo 27 del presente regolamento disciplinare.

Articolo 34 - Circostanze aggravanti.

1. Costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione:
 - a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;
 - b) la sussistenza di dolo;
 - c) la significatività della violazione o del danno arrecato;
 - d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.
2. In presenza delle circostanze di cui al primo comma, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
 - a) con la sospensione fino a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura;
 - b) fino alla sospensione non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d del comma precedente;
 - c) fino alla sospensione superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione sino a un anno;
 - d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore ad uno e fino a due anni.
3. È considerata violazione molto grave, per la quale può essere inflitta la sanzione della radiazione, anche la reiterazione di più e diversi comportamenti che, se valutati singolarmente comporterebbero l'applicazione di sanzioni minori, manifestano invece, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio stesso e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, dei colleghi e dell'Associazione.

Articolo 35 - Circostanze attenuanti.

1. In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell'iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:
 - a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione fino a sei mesi;
 - b) nella sospensione per più di due mesi e fino a sei mesi nel caso sia prevista la sanzione

- della sospensione fino a un anno;
- c) nella sospensione da sei mesi a un anno nel caso sia prevista la sanzione della sospensione da uno a due anni;
 - d) nella sospensione da un anno a due anni nel caso sia prevista la sanzione della radiazione e l'iscritto abbia riparato il danno arrecato.

Articolo 36 - Motivazione del provvedimento con il quale è irrogata la sanzione.

1. Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI COMMUNICABILI IN CASO DI VIOLAZIONI DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Articolo 37 - Violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

1. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 38 - Violazione dei doveri di integrità.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a un massimo di un anno.

Articolo 39 - Violazione dei doveri di obiettività.

1. La violazione dei doveri di cui all'articolo 7 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a mesi sei.

Articolo 40 - Violazione dei doveri di competenza, diligenza e qualità delle prestazioni.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 9 dell'articolo 8 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a mesi tre. Per i professionisti certificati secondo la P.d.R. UNI 61:2019 la violazione di cui al comma 9 del richiamato articolo 8 deve essere comunicata all'Ente di Certificazione per i necessari provvedimenti.
3. L'iscritto che incorre nuovamente nelle violazioni di cui al presente articolo nel triennio successivo all'irrogazione della sanzione disciplinare è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nei commi precedenti, salvo la maggiore sanzione applicabile in ragione del presente regolamento disciplinare.
4. La violazione dei doveri di cui all'articolo 8, in particolare di quelli di cui ai commi 2 e 9, comporta la sanzione aggiuntiva di non poter erogare corsi di formazione né di accogliere tirocinanti per un periodo da sei mesi ad un anno, con maggiorazione di detto periodo in caso di reiterazione a norma del precedente comma 3.

Articolo 41 - Violazione dei doveri di indipendenza.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a mesi sei.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno e sei mesi.

Articolo 42 - Violazione dei doveri di riservatezza.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 4 del citato articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 43 - Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, e 3 dell'articolo 11 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 11 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.

Articolo 44 - Violazione dei doveri relativi all'obbligo di copertura del rischio per responsabilità professionale.

1. La violazione dell'obbligo di stipula di assicurazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 14 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi nove.

Articolo 45 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i colleghi.

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 15 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 5 dell'articolo 15 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice deontologico, ad eccezione del comma 2 lettera b), comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 16 del Codice deontologico si applica la sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 17 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a mesi sei.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
7. La violazione dei doveri di cui all'articolo 18 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto al comma 3, in relazione alla violazione del quale si applica la sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
8. La violazione dei doveri di cui all'articolo 19 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.

Articolo 46 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti.

1. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 20 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 4 dell'articolo 21, dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
3. La violazione dei doveri di cui al comma 6 dell'articolo 22 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 5 dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi tre.
5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 24 e dell'articolo 25 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
6. La violazione dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 24 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei fino ad un anno.

Articolo 47 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i dipendenti e i collaboratori.

1. La violazione dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 26 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei fino ad un anno.
2. La violazione del dovere di cui al comma 4 dell'articolo 26 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei fino ad un anno.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 27 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 48 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con i tirocinanti.

1. La violazione dei doveri di cui all'articolo 30 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a mesi sei.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 31 e 33 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 49 - Violazione dei doveri inerenti al tirocinio professionale.

1. La violazione, da parte dei tirocinanti, dei doveri di cui all'articolo 32 del Codice deontologico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) censura in caso di accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza;
 - b) sospensione del tirocinio formativo, per un periodo massimo di novanta giorni, in casi accertati di mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio, irreperibilità telefonica e/o diretta del tirocinante, reiterata inosservanza del principio della riservatezza, reiterata inosservanza del principio di diligenza nonché di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa;
 - c) interruzione del tirocinio formativo in casi accertati di reiterata irreperibilità telefonica e/o diretta del tirocinante, mancata presentazione alle convocazioni dell'Associazione, svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato, non veridicità dei dati e delle dichiarazioni rilasciate dal tirocinante.

2. Le sanzioni disciplinari dei tirocinanti verranno annotate in apposite schede personali delle quali si terrà conto in caso di successiva domanda di nuovo tirocinio formativo e/o di domanda di iscrizione all'Associazione Italiana Wedding Planner.

Articolo 50 - Violazione dei doveri inerenti ai rapporti con altri soggetti.

1. La violazione dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 34 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi sei.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 35 e 36 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
3. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 37 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi nove.
4. La violazione dei doveri di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 37 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a un massimo di mesi sei.
5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 38 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto al comma 1, in relazione alla violazione del quale si applica la sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei ad un anno.

Articolo 51 - Violazione dei doveri inerenti alla concorrenza.

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 39 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a mesi tre.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 40 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a due anni.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 42 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 41 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei ad un anno.
5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 42 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto ai commi 3 e 4, in relazione alla violazione dei quali si applica la sanzione disciplinare della sospensione da mesi sei ad un anno.

Articolo 52 - Disposizioni finali.

1. Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente regolamento disciplinare, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione e/o se hanno recato nocumento o danno, di ogni e qualsivoglia natura e specie, a clienti, colleghi, collaboratori, dipendenti, tirocinanti, fornitori e terzi in generale.

“ L' *Abilità* è ciò che sei capace di fare.
La *Motivazione* determina, invece, ciò
che farai.
Ma è l' *Attitudine* che stabilisce quanto
bene lo farai. ”

Clara Trama



ASSOCIAZIONE ITALIANA
WEDDING PLANNER

Sede legale: Via Anzio n. 31 - 59100 Prato (PO)

Numero Verde: 800 589 614 (dalle 09:00 alle 20:00)

www.associazioneitalianaweddingplanner.it

info@associazioneitalianaweddingplanner.it - aiwp@pec.it